

BGer 8C_931/2010 vom 26. Januar 2011

Bundesgericht, 2011-01-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_8C_931_2010

FR: TF 8C_931/2010 du 26 janvier 2011

IT: TF 8C_931/2010 del 26 gennaio 2011

Erwägungen

E. 1.1

Il ricorso può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF . L'accertamento dei fatti può venir censurato solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF). Se, tuttavia, il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni - come nel caso concreto - può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF).

E. 1.2

Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Esso non è vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità inferiore; può dunque accogliere un ricorso per motivi diversi da quelli invocati dalla parte insorgente e respingerlo adottando un'argomentazione differente da quella esposta nel giudizio impugnato (v. DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254 con riferimenti). Tenuto conto dell'esigenza di motivazione di cui all' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , sotto pena d'inammissibilità (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate, nella misura in cui le carenze giuridiche non risultano palesi (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254); esso non è tenuto a esaminare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono se queste ultime non sono più oggetto di discussione in sede federale.

E. 2

Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità giudiziaria cantonale ha già compiutamente esposto le norme legali e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti che reggono il diritto a una rendita d'invalidità dell'assicurazione contro gli infortuni (art. 18 cpv. 1 LAINF), la nozione stessa d'invalidità (art. 8 LPGGA) come pure il metodo generale di confronto dei redditi (da valido e da invalido) per la determinazione del grado d'invalidità di assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGGA).

Unico oggetto del contendere è, in concreto, il metodo di calcolo utilizzato dal primo giudice per considerare le due riduzioni ritenute in ambito di reddito da invalido.

E. 2.1

In particolare, l'Istituto ricorrente non contesta né l'entità dei due redditi raffrontati, ossia fr. 65'394.30 per il reddito da valido e fr. 59'978.88 per il reddito da invalido (e, quindi, la presa in considerazione del valore statistico), né, per quanto concerne quest'ultimo, la deduzione del 20% legata alla riduzione del rendimento e del 20% riferita alle circostanze del caso concreto. Controverso è unicamente il fatto che il primo giudice ha dedotto dal reddito da invalido direttamente la percentuale del 40%, ottenendo un risultato di fr. 35'987.32, mentre secondo l'INSAI si sarebbe dovuto procedere ad una riduzione del 20% in due fasi, giungendo così ad un salario di fr. 38'386.48.

E. 2.2

L'INSAI nel ricorso fa riferimento alla sentenza DTF 126 V 75 , secondo la quale la questione di sapere se e in quale misura i salari statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione). Una deduzione globale del 25% dal salario statistico permette di tenere conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Da tale sentenza emerge chiaramente come la Corte federale, nel calcolare il salario da invalido, abbia dapprima ridotto il dato statistico della percentuale dovuta all'incapacità di lavoro del 50%, e solo dal risultato intermedio ottenuto abbia ridotto ancora la percentuale del 15% dovuta alle circostanze del caso concreto (consid. 7a e 7b pag. 81 seg.).

In maniera analoga il Tribunale federale ha proceduto, fra altre, nella sentenza 8C_709/2008 del 3 aprile 2009. Anche in quella occasione la riduzione del reddito statistico da invalido è stata operata in due fasi (cfr. consid. 8-10).

E. 2.3

In esito a quanto precede, il metodo di calcolo di deduzioni in due fasi del 20% applicato dall'INSAI risulta conforme alla giurisprudenza e merita pertanto di essere confermato. Ne segue che il ricorso dev'essere accolto e il giudizio impugnato annullato.

E. 3

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) e sono quindi poste a carico dell'opponente, sebbene quest'ultimo non abbia presentato una risposta.

Pur vincendo in causa, l'Istituto ricorrente non ha diritto a ripetibili poiché incaricato di compiti di diritto pubblico (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.